

**Nel periodo natalizio effettueremo il consueto orario:  
dal lunedì al venerdì – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00**

## DMZ AGGIORNA N. 225 DEL 18 DICEMBRE 2023

### AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI E CO.CO.CO: “FRINGE BENEFIT”

Per alcune tipologie di beni e servizi concessi ai dipendenti, In deroga al criterio del valore normale, il legislatore ha stabilito speciali regole di determinazione forfettaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Tra le diverse tipologie di compensi in natura che concorrono al reddito in base a metodi convenzionali (e non in base al valore normale) c'è la concessione **in uso promiscuo** ai dipendenti di autovetture, motocicli e ciclomotori nella disponibilità del datore di lavoro: con riferimento a tale tipologia di benefit, la norma prevede una modalità forfettaria di determinazione del reddito in natura in capo al dipendente, variabile in relazione alla tipologia di mezzo e di alimentazione dello stesso (favorendo i mezzi con basse emissioni).

La regola generale prevede che si debba aver riguardo al 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annuali, calcolato sulla base delle tariffe Aci, al netto di eventuali importi trattenuti al dipendente.

L'uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo - per la maggior parte del periodo di imposta - ossia per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta, sia a fini aziendali, sia personali. In particolare, il fatto di consentire l'uso promiscuo, dà modo al dipendente (o all'amministratore, o al Co.Co.Co) di farne l'impiego che crede. In buona sostanza, il veicolo può essere utilizzato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.

Come anticipato, ai fini della quantificazione del “*fringe benefit*”, occorre fare riferimento alle tabelle nazionali predisposte dall'ACI e che devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. Si sottolinea che, poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo è determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è dato in uso, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Qualora il dipendente versi all'impresa (anche mediante trattenuta) una somma di denaro a fronte dell'impiego dell'auto (canone di uso o rimborso spese), l'importo del “*fringe benefit*”, determinato facendo riferimento agli importi indicati nella relativa tariffa chilometrica ACI, dovrà essere decurtato in misura corrispondente. Si ricorda, a tale proposito, che nel valorizzare il “*fringe benefit*”:

- l'importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l'utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell'Iva;
- se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all'uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l'auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione.

L'ammontare che sarà sottoposto a ritenuta fiscale deve pertanto essere determinato al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per l'utilizzo dell'auto. Resta ovviamente inteso che, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell'Iva) dovesse essere pari o superiore all'ammontare risultante dalla tabella ACI, il “*fringe benefit*” risulterà azzerato e nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge in capo al datore di lavoro.

Lo Studio resta a completa disposizione.